

ALL. B)

COMUNE DI RESCALDINA
Città Metropolitana di MILANO

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CALCOLO
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
PER GLI ANNI 2025-2029.**

TRA

Il Comune di Rescaldina con sede in piazza Chiesa n. 15, C.F. 01633080153, rappresentato dalla Responsabile dell'Area _____ nata/o ad _____ il _____, la quale interviene in questo Atto, in rappresentanza e per conto del Comune, di seguito denominato Comune

E

il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale.....

Richiamata la Legge 27.12.2019, n. 160 e s.m.i. che istituisce, con decorrenza dall'anno 2020, l'IMU;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il Comune affida al CAF il servizio di calcolo dell'Imposta Municipale Propria esclusivamente a favore del contribuente residente nel Comune di Rescaldina, titolare di diritti reali (proprietà, usufrutto, uso ed abitazione) su immobili e terreni siti nel territorio di RESCALDINA e che abbia un reddito complessivo ai fini Irpef non superiore ad €28.000.

Art. 2

Il servizio dovrà prevedere:

1. Calcolo dell'imposta Municipale Propria per gli anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 (acconto e saldo);

2. Compilazione e stampa Modello F24;
3. Copertura dei rischi per errato calcolo

Il servizio non comprende la compilazione dei modelli di denuncia il cui costo sarà a totale carico del contribuente.

Art. 3

Il CAF si obbliga a compilare, per ogni contribuente, la ricevuta attestante il calcolo operato con l'indicazione dei dati del contribuente stesso (cognome, nome, dati anagrafici e codice fiscale, indirizzo di residenza, dati catastali del fabbricato oggetto di calcolo e indicazione del reddito complessivo irpef); copia della ricevuta **sottoscritta dal contribuente** dovrà essere trasmessa all'Ente prima della fatturazione. Tale ricevuta deve contenere anche il consenso del contribuente al trattamento dei dati personali di cui al Dlgs. 196/2003, al Regolamento UE 2016/679 e successivi aggiornamenti in materia.

Art. 4

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del D.Lgs n. 196/2003, del Regolamento UE 2016/679 e successivi aggiornamenti in materia , in particolare per quanto concerne gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

Art. 5

Il CAF opererà, per quanto concerne la presente convenzione, nel territorio tramite le seguenti società di servizio:

E' fatto obbligo di informare, con apposito avviso esposto in luogo ben visibile, all'esterno delle sedi che il servizio, per il contribuente residente nel Comune di Rescaldina, titolare di diritti reali (proprietà, usufrutto, uso ed abitazione) su immobili e terreni siti nel territorio di Rescaldina, con un reddito complessivo ai fini Irpef non superiore ad €28.000., è gratuito in quanto convenzionato con il Comune di RESCALDINA. L'Amministrazione si impegna, a sua volta, a pubblicizzare, con appositi manifesti, l'effettuazione del servizio.

Art. 6

Il CAF si impegna ad effettuare le prestazioni descritte attenendosi agli standard di qualità, alle specifiche tecniche, ai tempi operativi, con propri operatori qualificati,

tenendo nei confronti degli utenti comportamenti conformi al criterio di massima correttezza, diligenza e trasparenza. Il CAF, attraverso apposita polizza assicurativa che garantisca adeguata copertura, si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione. Il Comune, al riguardo, è da ritenersi completamente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità a qualunque titolo nei riguardi dei terzi fruitori del servizio. I premi assicurativi sono a carico dei CAF.

Art. 7

Il servizio sarà effettuato, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, come da orario comunicato all'Ente ed espressamente riportato nell'avviso di cui all'art. 5 della presente Convenzione. E' facoltà dell'associazione ampliare gli orari ed i giorni del servizio; non è invece possibile ridurre le prestazioni nè utilizzare sedi per il servizio in oggetto fuori dal territorio comunale.

Art. 8

La presente convenzione ha validità sino al 31 DICEMBRE 2029 con decorrenza dalla sottoscrizione della stessa, salvo proroghe dei termini per il versamento dell'imposta.

Art. 9

Il Comune, per le attività previste nella presente convenzione, riconosce al CAF i seguenti importi a condizione che le proprietà inerenti gli immobili e i terreni siano situati sul territorio di RESCALDINA:

- **€8,00 (Euro Otto/00) IVA compresa** per ogni pratica elaborata, comprendente acconto e saldo, riguardante il tributo **IMU**;

Gli importi sopra indicati sono determinati sulla scorta di una valutazione tecnica posta in essere dai CAF con riferimento all'impegno ed ai mezzi tecnici da utilizzare per siffatti servizi.

Nessun rimborso, invece, verrà effettuato per i calcoli riguardanti immobili e terreni siti in altri comuni.

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

I CAF provvederanno ad inviare al Comune rendiconti e le ricevute sottoscritte dai contribuenti entro il :

- 31 luglio per i calcoli eseguiti in acconto e/o acconto e saldo effettuati entro tale data
- 28 febbraio dell'anno successivo per i calcoli effettuati entro il 31.12 che non rientrano in quelli già rendicontati precedentemente.

Ai CAF verranno corrisposte le somme inerenti alle pratiche elaborate entro 30 gg data ricevimento fattura elettronica annuale (split payment), emessa sulla base del rendiconto annuale e relative ricevute di cui all'art. 3, e previa verifica DURC.

Art. 10

Il servizio dovrà essere fornito a tutti i richiedenti senza alcun obbligo di iscrizione al Sindacato. Unica condizione per il rimborso da parte del Comune è l'ubicazione degli immobili e terreni oggetto di tassazione sul territorio comunale e un reddito complessivo ai fini IRPEF del contribuente, residente nel Comune di Rescaldina, non superiore ad €28.000..

Art. 11

Per tutte le condizioni non previste nella presente convenzione si fa espresso riferimento, per quanto applicabile, alle normative vigenti in materia.

Art. 12

Il Foro competente per le eventuali controversie sarà quello del Comune e di conseguenza il CAF dovrà eleggere domicilio legale nell'ambito del Foro stesso.

Letto, approvato e sottoscritto

_____, li _____

Per il Comune di Rescaldina
Responsabile dell'Area

Per il Caf
.....